COMUNE DI ZACCANOPOLI ART.1

- 1) Il Comune di Zaccanopoli è Ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle Leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente Statuto.
- 2) Esercita, altresì, secondo le Leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
- 3) Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della Legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrativa.

ART.2 TERRITORIO - GONFALONE - STEMMA

- 1) Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
- 2) Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione.
- 3) Le caratteristiche degli eventuali stemmi o gonfalone sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Comunale da sottoporre alla prevista approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART.3 AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

- 1) Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.
- 2) A tal fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della comunità.
- 3) Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della Legge e dello Statuto.

ART.4 SERVIZI SOCIALI

- 1) Il Comune nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.
- 2) Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

- 3) Concorre ad assicurare i servizi fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
- 4) Concorre ad assicurare, con l'Unità Sanitaria Locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadini ed interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.
- 5) Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione ed alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.
- 6) Attua, secondo le modalità previste nelle Leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
- 7) Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

ART.5 SVILUPPO ECONOMICO

- 1) Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.
- 2) Istituisce, regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.
- 3) Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed aconomico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
- 4) Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
- 5) Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa renumerazione del lavoro.
- 6) Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.
- 7) Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione, e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

ART.6 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- 1) Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
- 2) Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
 - 3) Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di

garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

- 4) Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche.
- 5) Promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

ART.7 LIMITI ALLE FUNZIONI

1) Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni aministrative nelle altre materie che, non risultano attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della Legge statale e regionale, purchè riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrativa.

ART.8 L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- 1) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla Legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonchè di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonchè il più agevole possibile accesso alle istituzioni.
- 3) Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

ART.9 PROGRAMMAZIONE

- 1) Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.
- 2) Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
- 3) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 4) Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla Legge regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.

L'INFORMAZIONE

- 1) Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza-programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
- 2) Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audio-visivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
- 3) Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto e dal relativo Regolamento.

TITOLO II ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I

ART.11 ORGANI

Sono organi del Comune:

- a) Il Consiglio Comunale;
- b) La Giunta Municipale;
- c) Il Sindaco.

CAPO II

ART.12 IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.

ART.13 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

- 1) Deliberare gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
- 2) Approvare Regolamenti comunali;
- 3) L'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- 5) Formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
- 6) Approvare i programmi annuali concernenti le opere pubbliche, determinandone contenuti e priorità ed i relativi piani finanziari;
- 7) Approvare il bilancio annuale e le relative variazioni;
- 8) Approvare il conto consuntivo;
- 9) Approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;

- 10) Formulare i pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5), 6), 7), 8) e 9);
- 11) Approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- 12) Deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- 13) Determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
- 14) Deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
- 15) Affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
- 16) Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi; delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
- 17) Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- 18) Approvare le delibere relative alla contrazione di mutui e all'emessione di prestiti obbligazionari;
- 19) Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- 20) Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari dirigenti;
- 21) Effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituti operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati;
- 22) Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei Consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 23) Deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;
- 24) Istituire le Commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze.

ART.14 ELEZIONE E DURATA

- 1) Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla Legge dello Stato.
- 2) La durata, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla Legge.
- 3) Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART.15 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
 - 2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
 - 3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

- 4. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
- 6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo Regolamento.
- 7. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
 - 8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
- 9. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 10. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
 - 11. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge.

ART.16 CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

- 1) I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
- 2) I Consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria di cui all'art. 18, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
- 3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a norma del Regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla Legge.
- 4) Ai sensi dell'Art.31, comma 2 bis, della legge 08/6/1990, nr.142, introdotto con l'art.7 della Legge 15/10/1993, nr.415, le dimissioni della propria carica sono presentate dal Consigliere interessato al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione prevista dall'Art.22 della Legge 81/93, la quale deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART.17 PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

- 1. In tale seduta, il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, procede all'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale con le modalità previste dall'Art.25 dello Statuto.
- 2. L'elezione degli organi deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti.
 - 3. L'adunanza è presieduta dal Consigliere anziano.

ART.18 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.
- 2) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria entro il mese di giugno per consuntivo, ottobre per il bilancio preventivo e novembre per l'assestamento di bilancio.

- 3) Esso è convocato in sessione straordinaria dal Sindaco, ovvero su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.
- 4) In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
- 5) Per le modalità di convocazione si applicano le norme di cui all'art.125 del T.U. 1915, anche con mezzi telegrafici.
- 6) La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla Legge.

ART.19 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1) Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale.
- 2) Nella seconda convocazione, che dovrà avere luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
- 3) Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
 - 4) Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
- 5) Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il Regolamento stabilisce la votazione segreta.
- 6) Il Regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella Legge e nel presente Statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
- 7) Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

ART.20 REGOLAMENTO INTERNO

- 1) Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto nella Legge e nel presente Statuto, in un Regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
 - 2) La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

ART.21 COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Il Regolamento del Consiglio determina poteri, composizione, organizzazione, delle Commissioni consiliari premanenti, assicurando, in ogni caso, a tutti i gruppi consiliari, la rappresentanza proporzionale. Le riunioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.
- 2) Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di Regolamenti e di deliberazioni del Consiglio Comunale, nonchè esprimono il parere preventivo sui provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto.
 - 3) Le Commissioni deliberano a maggioranza, purchè siano almeno presente la metà dei

componenti.

- 4) Il Sindaco e gli Assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
- 5) Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.
- 6) Il Consiglio può stablire che per determinati atti siano attribuite alle Commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

CAPO III

ART.22 LA GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.
- 2) Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

ART.23 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

- 1) Spetta, in generale, alla Giunta:
- a) compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio ed agli organi di decentramento;
- b) riferire al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi generali e settoriali, nella prima sessione ordinaria dell'anno successivo a quello di riferimento;
- c) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
 - 2) Spetta in particolare:
- a) dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
- b) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la Segretaria Comunale;
- c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati,
- d) adottare i provvedimenti di assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale in applicazione della disciplina giuridica e degli accordi di lavoro approvati con DD.PP.RR. e con riferimento alle qualifiche formali rivestite e previste nella pianta organica e, per quanto concerne le assunzioni temporanee e straordinarie, nel rispetto degli eventuali limiti di legge;
- e) deliberare in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti nel rispetto delle modalità previste dal relativo Regolamento;
- f) deliberare, nei casi di urgenza, e previo parere favorevole della Commissione competente, da esprimere entro cinque giorni dalla richiesta e da considerare favorevole qualora non espresso nei termini, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'Art.32, comma 3° della Legge;
- g) deliberare degli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal Regolamento di contabilità; h) provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche e dei singoli piani finanziari nei limiti di cui al precedente Art.13, punto 6, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;
- i) affidare, nei limiti di cui alla precedente lettera h) gli incarichi per la progettazione, direzione

e collaudo dei lavori;

- l) deliberare la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- m) deliberare l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle Leggi;
- n) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- o) deliberare in materia di liti attive e passive, salvo quanto disposto dal successivo art.31, lettera a), in materia di rinunce e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi;
- p) approvare i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo Regolamento.

ART.24 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori fra cui un Vicesindaco, nominato dal Sindaco stesso che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Possono essere eletti alla carica di Assessori cittadini di chiara esperienza tecnica-professionale, non facenti parte del Consiglio e in possesso di requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le leggi vigenti per un numero massimo di due.

ART.25 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
- 2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.Il Consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
- 3) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.

ART. 26 ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.La Giunta compie atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi, del Sindaco, del Segretario Comunale o di funzionari dirigenti, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 2) La procedura per la formazione delle deliberazioni della Giunta sono stabilite nel Regolamento di cui al successivo comma.

3) La Giunta adotta un Regolamento interno per l'esercizio delle proprie attività".

ART.27 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
 - 2) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
 - 3) Alle sedute della Giunta può intervenire il Revisore dei conti.
- 4) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art.3, comma 2°, della Legge nr.241/1990.
- 5) Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle Leggi dal presente Statuto e dai Regolamenti.
 - 6) Il Segretario Comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute.

ART.28 DURATA IN CARICA

La Giunta ed il Sindaco rimangono in carica, in ogni caso, sino all'elezione della nuova Giunta e del Sindaco.

ART.29 MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA - REVOCA - SOSTITUZIONE

- 1) Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

- Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15 comma 4 bis legge 55/90 come modificato dall'art.1 legge 16/92.Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui sopra trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta
- 3) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di giorni 10 e non oltre 30 dalla sua presentazione.Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
- 4) La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
- 5) La discussione della mozione ha prevalenza sulle aventuali dimissioni presentate dal Sindaco o dalla metà degli Assessori successivamente alla data di presentazione della mozione.

- 6) Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma 4, vi provvede il Consigliere anziano.
- 7) La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere anziano ovvero dal Consigliere che segue per età qualora le due cariche siano possedute da una stessa persona.
- 8) Il Sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
- 9) Nel caso di dimissioni presentate dai singoli componenti la Giunta, il Consiglio provvede nella stessa seduta in cui vengono comunicate dal Sindaco su proposta del Sindaco stesso. Analoga procedura è seguita nel caso di cessazione dall'ufficio per altra causa.
- 10) In tali casi la votazione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri assegnati.

ART.30 DIMISSIONI E DECADENZA

- 1) Le dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta che, comunque, resta in carica sino alla elezione della nuova Giunta.
- 2) Le dimissioni sono presentate per iscritto al Consiglio ed acquisite al protocollo comunale e da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui all'art.34, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, nr.142.
- 3) Per le dimissioni presentate nel corso di una seduta della Giunta Comunale o del Consiglio, regolarmente verbalizzate, il termine di cui sopra decorre dal giorno della seduta stessa.
- 4) Resta salva, in tali casi, la possibilità della revoca delle dimissioni prima della scadenza del termine di sassanta giorni e fino alla data di comunicazione delle stesse, con effetti paralizzanti sul procedimento di scioglimento del Consiglio, di cui all'Art.39, comma 1, lettera b), nr.1 della citata Legge nr.142/1990.
- 5) Entro dieci giorni dalla data in cui le dimissioni sono state formalizzate il Consigliere anziano convoca il Consiglio Comunale per la comunicazione delle stesse e per l'elezione del Sindaco e della Giunta.
- 6) La decadenza della qualità di Sindaco e di Assessore avviene per il verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge ed è promossa e pronunciata in conformità alle norme stabilite dal D.P.R. 16/05/1960, nr.570 e successive modifiche ed integrazioni.
 - 7) La scadenza è promossa e pronunciata nei modi previsti dal Regolamento.
- 8) Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, ovvero di impedimento temporaneo, le relative funzioni sono esercitate ad interim dal Sindaco.

CAPO IV IL SINDACO

ART.31 FUNZIONI E COMPETENZE

Spetta al Sindaco:

- a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;
- b) rappresentare l'Ente anche in giudizio;
- c) promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;

- d) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;
- e) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonchè all'esecuzione degli atti;
- f) sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- g) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze coplessive e generali degli utenti:
- h) provvedere in via sostitutiva, nei modi e forme indicati dalla Legge, alla nomina dei rappresentanti del Comune, qualora il Consiglio Comunale non deliberi nei termini previsti dagli artt. 32, comma 2°, lettera n) e 36, comma 5°, della Legge 8 giugno 1990, nr.142;
- i) indire i referendum comunali;
- l) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990, nr.142, salvo ratifica del Consiglio Comunale nel caso previsto dal 5° comma dello stesso articolo;
- m) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle Leggi e dai Regolamenti,
- n) provvedere all'osservanza dei Regolamenti, d'intesa con gli assessori preposti ai vari settori.

ART.32 ALTRE ATTRIBUZIONI

- 1) Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, sovraintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- 2) Il Sindaco, altresì, quale Ufficiale di governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- a) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990, nr.142, salvo ratifica del Consiglio Comunale nel caso previsto dal 5° comma dello stesso articolo;
- b) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle Leggi e dai Regolamenti;
- c) provvedere all'osservanza dei Regolamenti, d'intesa con gli Assessori preposti ai vari settori.

ART.33 GIURAMENTO E DISTINTIVO

1) Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Pefetto secondo la seguente formula:

- "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene."
- 2) Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

TITOLO III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART.34 ISTITUTI

- 1) Sono istituti della partecipazione:
- a) l'iniziativa popolare;
- b) gli organismi di partecipazione e consultazione,
- c) il referendum consultivo;
- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) l'azione popolare;
- f) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi,
- g) il Difensore civico.

CAPO II INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART.35 L'INIZIATIVA POPOLARE

- 1) Nr.100 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
- 3) Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART.36 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1) Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un

provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

CAPO III

ART.37 IL REFERENDUM CONSULTIVO

- 1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.
- 2) E' indetto, altresì, referendum consultivo, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richieda 1/5 della popolazione risultante dall'ultimo censimento.
- 3) La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
- 4) Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
- 5) Il Regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica delle regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

ART.38 LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO

- 1) Il referendum consultivo non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto e di Regolamenti interni.
- 2) Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.
- 3) Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.
- 4) Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, nè può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto.

CAPO IV PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.39

Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla Legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo Regolamento.

CAPO V IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

ART.40 DIRITTO DI ACCESSO

- 1) Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
- 2) Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3) Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonchè dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
- 4) Il Comune assicura, altresì, con relativo Regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

ART.41 LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

- 1) Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.
- 2) Il relativo Regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

ART.42 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

- 1) Gli atti amministrativi sono pubblici.
- 2) Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente Art.11 e di quelli contenuti nel Capo III, il Regolamento Comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

CAPO VI IL DIFENSORE CIVICO

ART.43 ISTITUZIONE E FINALITÀ

- 1) Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore civico con sede presso la casa comunale.
- 2) Il Difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti nel presente Statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

ART.44 ELEZIONE - DURATA - REQUISITI

- 1) Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
- 2) Nel caso in cui nessun candidato ottiene la predetta maggioranza l'elezione è effettuata dal Consiglio non prima di sei mesi dalla data dell'ultima seduta in cui l'argomento è stato discusso.La votazione avviene con le stesse modalità di cui al comma precedente.
 - 3) Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato.
- 4) Il Difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune e scelto fra i cittadini che diano garanzia di indipendenza ed imparzialità.

ART.45 INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA

- 1) Non sono eleggibili all'ufficio del Difensore civico:
- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i membri di Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
- d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso.
 - 2) L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
- 3) L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dell'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.
- 4) L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

ART.46 REVOCA

Il Difensore civico, in caso di gravi motivi connessi nell'esercizio, delle sue funzioni, può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei deu terzi dei Consiglieri assegnati,

ART.47 PREROGATIVE

Spetta al Difensore civico:

- 1) Intervenire presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, segnalando nei modi e termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause.
- 2) Agire, sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa allorchè venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità.
- 3) Segnalare eventuali irregolarità al Difensore civico regionale, qualora, nell'esercizio dei propri compiti, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunque delegata dalla Regione.
- 4) Esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonchè di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.
- 5) Il funzionario che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

ART.48 MODALITÀ D'INTERVENTO

- 1) I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del Difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla Legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti.
 - 2) La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del Difensore civico.
- 3) Quest'ultimo, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
- 4) Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore civico, d'intesa col funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente ed al Sindaco.
- 5) Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco e della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

ART.49 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggeriemnti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

ART.50 RAPPORTI CON I CONSIGLIERI COMUNALI 1) I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

ART.51 UFFICIO

- 1) Il Difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali o dagli enti dipendenti.
- 2) Il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le qualifiche d'intesa col titolare dell'incarico.

ART.52 TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Difensore civico viene corrisposta una indennità annua di lire 500.000.

TITOLO IV MODIFICHE TERRITORIALI - DECENTRAMENTO FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I

ART.53 MODIFICHE TERRITORIALI

Il Comune, nelle forme previste dalla Legge regionale a norma degli artt.117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonchè la fusione con altri Comuni contigui.

CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART.54

Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla Legge 8 giugno 1990, nr.142, i seguenti strumenti:

- a) la convenzione;
- b) il consorzio;
- c) l'unione con altro o più Comuni della stessa Provincia;
- d) l'accordo di programma.

TITOLO V ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART.55 PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

- 1) L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dall'art.9 del presente Statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestione-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dirigenziale, per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonchè di produttività.
- 2) Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Statuto, nonchè di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

ART.56 ATTIVITÀ NORMATIVA REGOLAMENTARE

- 1) Nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento statale e regionale e dal presente Statuto, i Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi del precedente art.13, punto 2.
- 2) I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

La prima dopo l'adozione della deliberazione approvativa da parte dell'organo competente. La seconda dopo l'espletamento del controllo e le eventuali approvazioni od omologazioni previste dalle Leggi vigenti.

CAPO II

ART.57 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2) La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse costituisce l'obbiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività burocratica, in funzione di maggiore capacità sia di carattere programmatorio che di gestione, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione.
- 3) Il Regolamento organico del personale, nel rispetto dei principi sopra delineati, deve in ogni caso disciplinare precipuamente:
- a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) il ruolo organico del personale;
- c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;
- d) le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario dell'Ente e i dirigenti;
- e) l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali non comprese nel presente Statuto e

necessarie per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente;

- f) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina secondo le norme previste per gli impegati civili dello Stato;
- g) le norme di contenuto sociale in conformità agli accordi collettivi di lavoro;
- h) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali ed i responsabili del procedimento

ART.58 SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività in conformità alle modalità stabilite nel Regolamento.
 - 2) Spetta in particolare al Segretario:
- a) provvedere all'istruttoria e alle procedure attuative delle deliberazioni;
- b) curare l'attuazione dei provvedimenti, firmando anche gli atti a rilevanza esterna strettamente riservati alla sua competenza ai fini correlativi;
- c) provvedere ai relativi atti esecutivi;
- d) esprimere obbligatoriamente il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio ed alla Giunta Comunale;
- e) partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e alla Giunta e redigere i relativi verbali;
- f) coordinare l'attività tra gli organi politici e le strutture interne;
- g) rogare, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, gli atti e i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere;
- h) provvedere alla registrazione, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla Legge, degli atti indicati alla precedente lettera e tenere lo speciale repertorio;
- i) proporre i provvedimenti per il miglioramento dell'effecienza e della funzionalità dei vari servizi;
- l) esercitare nei confronti del personale il potere disciplinare nei limiti delle sanzioni previsti nei contratti di lavoro, proponendo, anche, l'adozione di provvedimenti più gravi alla Giunta Comunale:
- m) emanare istruzioni, direttive ed ordini di servizi ai responsabili apicali, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi ultimi nella scelta delle azioni per l'attuazione delle disposizioni;
- n) esprimere pareri, anche per iscritto, in ordine a problemi di natura giuridico-amministrativa.

ART.59 VICESEGRETARIO

Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie per coadiuvare o sostituire il Segretario nei casi di assenza, vacanza o impedimento.

ART.60 INCARICHI DI DIRIGENZA E COLLABORAZIONE ESTERNA Per obiettivi e programmi determinati il Regolamento può prevedere collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità mediante convenzione a termine.

CAPO II SERVIZI PUBBLICI

ART.61 FORME DI GESTIONE

- 1) Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda,
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sciale;
- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di sociatà per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- 2) Il Consiglio Comunale, nell'ambito della Legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti : l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i Regolamenti e confermando l'eventuale capitale di dotazione.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

ART.62 DEMANIO E PATRIMONIO

- 1) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
- 2) I terreni soggetti agli usi civili sono regolati dalle disposizioni delle Leggi speciali che regolano la materia.
- 3) Il Comune adotta un Regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

ART.63 TRIBUTI COMUNALI

- 1) Nell'ambito della finanza pubblica, la Legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2) Nell'ambito della Legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ENTRATE DEL COMUNE

- 1) Le entrate del Comune sono costituite:
- a) da entrate proprie;
- b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
- c) da tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) da trasferimenti erariali;
- e) da trasferimenti regionali;
- f) da entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) da risorse per investimenti;
- h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel Regolamento di contabilità;
- i) da Eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
- 2) Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

ART.65 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge.
- 2) Entro la data prevista dal precedente articolo 23, comma 2°, lettera b), la Giunta propone al Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.
 - 3) Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.
- 4) Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
- 5) Il Consiglio Comunale, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 6) I bilanci degli enti, delle aziende ed istituzioni dispendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.
- 7) Con apposito Regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.
- 8) Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relaTiva copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

ART.66 CONTO CONSUNTIVO

- 1) Entro il termine stabilito nel precedente articolo 23, comma 2, lettera b), la Giunta propone al Consiglio comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
- 2) I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 3) Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 4) Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei Revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

- 5) Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.
- 6) I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.

ART.67 REVISORE DEI CONTI

- 1) Il Consiglio Comunale elegge un Revisore dei conti tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti.
- 2) Egli dura in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, e non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
 - 3) Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
 - 4) Può intervenire alle riunioni di Giunta.
 - 5) Collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.
- 6) Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 7) Risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.

ART.68 CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) La Giunta Comunale trasmette ogni quadrimestre al Consiglio Comunale una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni degli impegni assunti e dei programmi effettuati nel periodo considerato, unitamente al consuntivo di cassa.
- 2) Il Regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
- 3) Il Regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute; le modalità di riunione del collegio; la redazione dei processi verbali; l'indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del collegio, e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

ART.69 CONTRATTI

- 1) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
- 2) Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
- 3) Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito Regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

TITOLO VII MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART.70 REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

- 1) La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la Legge dispone per l'approvazione.
- 2) La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
- 3) L'iniziativa di revisione non può prevedersi se non sia trascorso un anno dall'approvazione dell'ultima revisione o dalla reiezione di una identica proposta di revisione.

ART.71 DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
- 2) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.